




COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

Provincia di Rovigo

***REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE
DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI
DEL COMUNE DI
VILLANOVA MARCHESANA***



Indice

ART. 1	OGGETTO
ART. 2	FINALITÀ
ART. 3	DESTINATARI
ART. 3 BIS	DESTINATARI PARTICOLARI
ART. 4	MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE
ART. 5	MOBILITA' ABITATIVA
ART. 6	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
ART. 6 BIS	TENUTA DELL'ALLOGGIO
ART. 7	PRIORITÀ E PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE
ART. 8	DECADENZA ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI MINI ALLOGGI PER ANZIANI DEL COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la procedura, i requisiti di accesso e la gestione della graduatoria per l'assegnazione in locazione di n. 4 mini alloggi, siti in via Roma.

ART. 2 FINALITÀ

1. La finalità dell'intervento, è favorire e sostenere la permanenza, nel proprio contesto di vita, del cittadino anziano che risieda in zone periferiche rispetto al centro storico, mettendo a disposizione spazi, di proprietà dell'Amministrazione strutturalmente idonei, che permettano un agevole accesso, da parte dei suddetti cittadini altrimenti svantaggiati, ai servizi presenti sul territorio.

2. Ulteriore finalità dell'intervento è quello di sostenere persone maggiorenni con meno di 65 anni, singoli, eventualmente con prole (massimo 2 figli) in condizione di temporanea o permanente fragilità a causa di condizioni di lutto, separazione/divorzio, monogenitorialità, malattia, disabilità, dipendenza (alcool, droghe, gioco d'azzardo ecc.), stato di prolungata disoccupazione (più di due anni) e sfratto dalla propria abitazione per insolvenza (affitto, mutuo ecc.), senza fissa dimora, maltrattamenti fisici o psicologici, violenza economica o sessuale.¹

ART. 3 DESTINATARI

1. Possono presentare richiesta per l'assegnazione dei mini alloggi, gli anziani ultrasessantacinquenni, residenti nel territorio comunale o nei comuni di Adria, Gavello, Crespino, Berra e Papozze da almeno 10 anni, soli, in coppia o assistiti da assistente familiare ed in possesso dei requisiti soggettivi:²

a) Abitazione non conforme alle esigenze di salute e di autonomia personale del soggetto richiedente;

b) Reddito per l'accesso: reddito ISE e ISEE del nucleo familiare non superiori ai limiti determinati annualmente dalla Giunta Comunale, in sede di approvazione delle tariffe di contribuzione sui servizi da parte degli utenti;

c) Non assegnatario di casa di Edilizia Residenziale Pubblica;³

ART. 3 BIS DESTINATARI PARTICOLARI

1. Possono presentare richiesta per l'assegnazione dei mini alloggi anche persone maggiorenni con meno di 65 anni, singoli, eventualmente con prole (massimo 2 figli

¹ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014

² Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22.11.2008

³ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22.11.2008

minorenni), residenti nel territorio comunale e che si trovino temporaneamente o permanentemente in una situazione sociale particolarmente difficile a causa di:

- lutto
- separazione/divorzio
- condizione di monogenitorialità
- malattia
- disabilità
- dipendenza (alcool, droghe, gioco d'azzardo ecc.)
- stato di prolungata disoccupazione (più di due anni) e sfratto dalla propria abitazione per insolvenza (affitto, mutuo ecc.)
- senza fissa dimora
- maltrattamenti fisici o psicologici, violenza economica o sessuale⁴

ART. 4 MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE

1. L'Amministrazione assegna i mini alloggi attraverso l'istituzione di un'apposita commissione costituita dal Responsabile dei Servizi Sociali, da un consigliere comunale nominato dal gruppo di maggioranza⁵, da un consigliere comunale designato dal gruppo di minoranza e da un Istruttore Amministrativo con compiti di segreteria. Essa analizza le domande e redige la graduatoria generale secondo i criteri definiti nel presente regolamento all'art. 7. La commissione si riunisce e aggiorna la graduatoria generale con cadenza ordinaria annuale.

2. La commissione si riunisce inoltre, in via straordinaria, qualora sopraggiunga una nuova pratica di richiesta di minialloggio, in presenza di disponibilità di appartamenti e di esaurimento della graduatoria.

3. Il Comune provvede con deliberazione da parte della giunta comunale all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale.

4. L'assegnazione è fatta a tempo indeterminato e dura fintanto che permangono le condizioni che l'hanno determinata con rinnovo quadriennale del contratto di affitto.

4. BIS L'assegnazione ai destinatari di cui all'art. 3 BIS dura fintanto che permangono le condizioni che l'hanno determinata, con verifica biennale della situazione attraverso relazione scritta da parte dell'assistente sociale e successivo parere favorevole della Commissione di cui al presente articolo. E' a discrezione del Sindaco e/o dell'Assistente Sociale, sentita la Commissione di cui al presente articolo, procedere a verifiche più ravvicinate nel tempo in relazione all'eventuale accertata variazione delle condizioni che hanno giustificato l'assegnazione dell'alloggio.⁴

⁴ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014

⁵ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 33 dell'1.12.2007.

4. TER E' a discrezione dell'Assistente Sociale vincolare l'assegnazione dell'alloggio all'accettazione, da parte del richiedente, di uno specifico programma assistenziale per un eventuale recupero e/o ripristino di una anche minima condizione di normalità⁶
5. Dalla data di ricevimento della comunicazione, con lettera raccomandata, della possibilità di assegnazione di minialloggio, gli aventi diritto hanno tempo 15 giorni per l'accettazione del minialloggio proposto.
6. I richiedenti, utilmente collocati in graduatoria, possono rinunciare temporaneamente all'alloggio ad essi assegnato soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.
7. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all'interessato ad accettare il minialloggio propostogli, dichiara la decadenza dall'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria.
8. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed all'accettazione dei minialloggi che si rendano successivamente disponibili.
9. L'assegnatario dovrà sottoscrivere l'accettazione delle condizioni del presente regolamento, nel contempo dovrà fornire la documentazione richiesta dall'Amministrazione e controfirmare un regolare contratto di locazione.
10. Il canone d'affitto è fissato dalla Giunta Comunale con intervallo biennale. Per i primi quattro anni di locazione l'importo rimane fisso. Per le successive annualità l'aumento non potrà essere superiore all'indice ISTAT.
11. Sono a carico dell'assegnatario (secondo le norme civilistiche in materia, e d'applicazione del regolamento condominiale) le spese di: riscaldamento, illuminazione, acqua potabile e manutenzioni ordinarie.

ART. 5 MOBILITA' ABITATIVA

1. Possono presentare richiesta di cambio gli assegnatari di mini alloggi per anziani ed adulti disabili che siano in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione e che possiedano un reddito del nucleo familiare non superiore al limite di accesso fissato per quell'anno.
2. I prescritti requisiti debbono essere posseduti da parte dell'assegnatario e dagli altri componenti del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda, per l'intero periodo di permanenza in graduatoria ed al momento di decisione ed effettuazione del cambio di alloggio.
3. Non possono presentare domanda gli assegnatari che abbiano ottenuto l'assegnazione dell'alloggio nei due anni precedenti la data della domanda, tranne che per gravi problemi di salute sopravvenuti dopo l'assegnazione stessa.

⁶ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014

4. Non possono presentare domanda gli assegnatari non in regola con gli obblighi contrattuali, regolamentari e di legge od incorsi in causa di decadenza dall'assegnazione, anche se non ancora dichiarata.

5. Le richieste di cambio alloggio, redatte su apposito modulo predisposto dal Comune, devono contenere le motivazioni della richiesta ed i dati anagrafici del nucleo familiare ed essere corredate dalla eventuale documentazione occorrente a comprovare le motivazioni stesse e le condizioni che si intende far valere. Le condizioni devono sussistere alla data della presentazione della domanda; nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare la sussistenza di tutti i requisiti per la permanenza nel mini alloggio.

6. Le richieste, come sopra formulate, vengono esaminate dalla stessa Commissione che provvede alla redazione della graduatoria aperta per l'assegnazione.

7. La commissione, sulla base delle condizioni risultanti da idonea documentazione allegata alle domande di cambio, formula la graduatoria attribuendo alle stesse i punteggi sulla base dei seguenti criteri:

stato di invalidità certificato superiore al 75% PUNTI 3

stato di invalidità certificato pari al 100% PUNTI 5

8. In caso di parità di punteggio attribuito a più istanze, prevale la domanda presentata dal cittadino più anziano.

9. In caso di disponibilità di alloggi da assegnare secondo le modalità previste dall'art. 4, si procederà prioritariamente con la mobilità e solo successivamente a nuove assegnazioni, si attingerà dalla graduatoria generale.

10. L'effettuazione del cambio a domanda è condizionata al rilascio, da parte dell'assegnatario, di una dichiarazione nella quale si impegna, sotto la sua responsabilità, qualora la domanda venga accolta:

- a trasferirsi nell'alloggio assegnatogli in cambio entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla consegna delle chiavi;

- a sostenere le spese per i lavori di tinteggiatura e piccola manutenzione dell'alloggio assegnato a seguito di cambio;

- a considerare il contratto di locazione stipulato per l'alloggio attualmente occupato risolto definitivamente con la consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio;

- a riconsegnare entro il termine di trenta giorni dalla data di consegna delle chiavi dell'alloggio assegnato in cambio, l'alloggio attualmente occupato, libero da persone e cose;

Il rifiuto dell'alloggio proposto per il cambio deve essere motivato.

11. In caso di rifiuto immotivato il richiedente non potrà più presentare alcuna richiesta di cambio alloggio.

ART. 6 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di assegnazione debbono essere compilate unicamente sui moduli predisposti e in distribuzione presso il Comune.

2. Nel modulo della domanda è contenuto un questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere, formulato con preciso riferimento alle condizioni soggettive ed oggettive di cui all'art. 7 del presente regolamento, il cui possesso dà diritto all'attribuzione dei punteggi previsti dall'art. 7 medesimo.

3. Con la firma, apposta in calce alla domanda, il richiedente rilascia responsabilmente una dichiarazione SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' in cui attesta di trovarsi nelle condizioni soggettive ed oggettive indicate nella domanda medesima, sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta (art. 38 D.P.R. 445/2000).

4. La domanda di assegnazione può essere presentata in qualsiasi momento e verrà esaminata ai fini della formazione della graduatoria.

5. Per i richiedenti di cui all'art. 3 BIS la domanda dev'essere accompagnata da relazione scritta dell'Assistente Sociale che, attraverso apposito colloquio, attesti l'effettiva situazione di fragilità sociale che giustifica l'assegnazione del mini alloggio.⁷

ART. 6 BIS TENUTA DELL'ALLOGGIO

1. L'assegnatario si impegna a riconsegnare l'alloggio nel medesimo stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento d'uso. Si impegna altresì a rispettare le regole del buon vicinato, astenendosi dal compiere atti e tenere comportamenti che rechino molestia agli altri abitanti dello stabile.⁸

ART. 7 PRIORITÀ E PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

1. Sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive dichiarate dal richiedente nella domanda, vengono attribuiti i seguenti punteggi:

A. CONDIZIONI OGGETTIVE

A.1) Abitazione non conforme alle esigenze di salute e di autonomia personale del soggetto richiedente, da certificarsi con apposita relazione da parte dell'Assistente Sociale: **punti 4.**

A.2) Abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale: **punti 2.**

A.3) Richiedenti residenti nel Comune di Villanova Marchesana: **punti 2.**⁹

A.4) richiedenti ultrasessantacinquenni che abitino in alloggio di servizio, concesso da ente pubblico o da privati, o in alloggio e.r.p. o di proprietà comunale assegnato in via provvisoria e

⁷ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014

⁸ Articolo introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014

⁹ Comma così modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22.11.2008

d'urgenza, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di presentazione della domanda: **punti 4.**

Per i richiedenti di cui all'art. 3 BIS sono attribuiti i seguenti ulteriori punteggi:
situazione sociale particolarmente difficile a causa di:

- stato di prolungata disoccupazione (più di due anni) e sfratto dalla propria abitazione per insolvenza (affitto, mutuo ecc.) 5 PUNTI
- senza fissa dimora 3 PUNTI¹⁰

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE:

B.1) Anziano solo: **punti 6.**

B.2) Nucleo familiare richiedente con reddito, calcolato ai sensi del D. Lgs. N. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, non superiore al 50% del valore I.S.E. previsto per l'accesso ai mini alloggi: **punti 4**

B.3) Presenza nel nucleo familiare richiedente, di una o più persone di età superiore a 75 anni, alla data di presentazione della domanda: **punti 2;**

B.3) Presenza nel nucleo familiare richiedente, alla data di presentazione della domanda, di una o più persone riconosciute invalide al 100% dalla competente commissione: **punti 4.**

Per i richiedenti di cui all'art. 3 BIS sono attribuiti i seguenti ulteriori punteggi:
situazione sociale particolarmente difficile a causa di:

- lutto 4 PUNTI
- separazione/divorzio 3 PUNTI
- condizione di monogenitorialità 3 PUNTI
- malattia 5 PUNTI
- disabilità 5 PUNTI
- dipendenza (alcool, droghe, gioco d'azzardo ecc.) 4 PUNTI
- maltrattamenti fisici o psicologici, violenza economica o sessuale 5 PUNTI

ART. 8 DECADENZA ASSEGNAZIONE DEI MINI ALLOGGI

1. Le situazioni in cui vi può essere la decadenza dall'assegnazione di un mini alloggio sono:

a) In caso di decesso dell'assegnatario, qualora i componenti dello stato di famiglia non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 o 3BIS¹¹ del presente regolamento;

b) In caso di inadempienza contrattuale o delle norme stabilite nel presente regolamento;¹¹

¹⁰ Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014

¹¹ Aggiunta introdotta con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014

c) decadenza dal possesso dei requisiti del presente regolamento che hanno consentito l'assegnazione dell'alloggio.

d) Inadempienza dell'eventuale specifico programma assistenziale predisposto dall'Assistente Sociale per il recupero e/o il ripristino di una minima condizione di normalità dell'assegnatario.¹²

e) Segnalazione di non utilizzo dell'immobile per un periodo superiore a 2 mesi (salvo per comprovati motivi comunicati per iscritto) accertato attraverso almeno due sopralluoghi in giorni e orari diversi da parte del personale della Polizia Locale.¹²

¹² Comma introdotto con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 26.09.2014